



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 14/09/2026

**OGGETTO: CONCESSIONE DEMANIALE PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

EDILIZIA , URBANISTICA E DEMANIO

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 223 del 28/10/2025 la Giunta Comunale ha formulato un atto di indirizzo volto al rilascio di una concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo posto in Marina di Campo avente come scopo l'ancoraggio e l'ormeggio di natanti a motore e vela per una superficie complessiva di mq. 3495,00 per un numero massimo di centosei natanti di lunghezza massima m. 8.00;
- Con Determinazione n. 46 del 29/10/2025 il Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio – ha approvato lo schema di bando di gara per il rilascio di n. 1 concessione demaniale marittima stagionale, dal 01/05/2026 al 15/10/2026, allo scopo di mantenere un punto di ancoraggio e ormeggio natanti, successivamente pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Campo nell'Elba per un periodo di giorni 30 consecutivi;
- Che tale procedura di evidenza pubblica, si è conclusa con il rilascio della concessione demaniale marittima CD CD3/2026, rep. n. 2829 del 29/05/2026, a seguito dell'espletamento delle procedure comparative previste nel bando di gara;

Preso atto che la suddetta concessione demaniale ricade in ambito esterno allo specchio acqueo di competenza dell'Autorità Portuale Regionale;

Considerato che nello specchio acqueo collocato all'interno dell'ambito di competenza dell'Autorità Portuale Regionale vige attualmente una sola concessione demaniale allo scopo di gestire un punto di ormeggio per natanti e imbarcazioni e servizi complementari al diporto nautico, stante l'avvenuta scadenza al 31/12/2024 delle ulteriori concessioni aventi lo scopo di mantenere gavitelli per complessivi tre campi boe;

Dato atto che la suddetta Autorità ha provveduto ad elaborare uno schema di bando tipo valido per le concessioni demaniali aventi qualunque scopo che è stato sottoposto all'esame del Comitato Portuale nella seduta svoltasi il 04/08/2026;

Dato atto che tale bando tipo dovrà essere calibrato in funzione dello scopo specifico delle concessioni demaniali marittime oggetto di future procedure di evidenza pubblica in conformità ai dettami della Direttiva Europea 2006/163 (Direttiva Bolkestein) e della L. 118/2022;

Vista la convenzione di avvalimento stipulata il 29/01/2026 rep. n. 1 tra l'Autorità Portuale Regionale e il Comune di Campo nell'Elba nella quale si stabiliscono le modalità attuative per le funzioni di cui alla L.R.T. 23/2012, demandando al Comune il compito di espletamento delle procedure di evidenza pubblica, previa approvazione delle modalità e dei criteri da parte del Comitato Portuale;

Rilevato inoltre che la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione degli specchi acqueei per ormeggio natanti all'interno dell'ambito di competenza dell'Autorità Portuale Regionale dipende anche dall'esito della mappatura dei fondali ancora in fase di indagine, sospesa per consentire lo svolgimento in sicurezza della stagione balneare in corso;

Rilevato che questa Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della L. 118/2022, dovrà avviare le procedure di affidamento di tutte le concessioni demaniali in scadenza entro il 30 giugno 2027 e che tale attività risulta particolarmente complessa;

Preso atto che il campo boe installato in forza della concessione demaniale n. CD3/2026 è dotato delle necessarie autorizzazioni da parte del Genio Civile e della competente Capitaneria di Porto;

Rilevato che lo specchio acqueo oggetto della sopramenzionata concessione, nella stagione balneare in via di conclusione, si è rivelato efficace a soddisfare le esigenze del diportismo locale garantendo un servizio funzionale a garantire l'offerta turistica;

Preso atto che la scadenza della concessione demaniale CD3/2026 è fissata al 15/10/2026, non prorogabile e non rinnovabile;

Visto l'art. 10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1972 n. 327 il quale stabilisce quanto segue: *“La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, e' regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalita' di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.*

Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il canone e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non e' rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma, dell'articolo 16”;

Visto l'art. 3 della L. 118/2022 ed in particolare il comma 3bis di seguito riportato: *I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del [comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del [decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131](#), mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”;*

Considerato che per effetto di quanto sopra l'occupazione dell'area demaniale è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del Codice della Navigazione;

Considerato che il sistema di ormeggio del campo boe oggetto della concessione demaniale n. CD3/2026 è costituito da manufatti leggeri, anche prefabbricati, assimilabili a quelli indicati alla lettera e.5 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001;

Ritenuto opportuno, al fine di non vanificare l'attività fin qui svolta da tutti gli Enti interessati, e per garantire l'offerta turistica per la stagione balneare 2027, consentire il rilascio di una concessione demaniale provvisoria ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione al titolare della concessione demaniale CD3/2026, rilasciata in esito ad una procedura selettiva con evidenza pubblica, su istanza dello stesso che dovrà pervenire entro il termine di validità della stessa;

Richiamati:

- il Codice della Navigazione
- il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- La Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE;
- La legge 494/1993;
- La Legge 118/2022;
- La Legge 166/2024;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto, altresì, del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 12 del 31/07/2026;

DETERMINA

1. **Di considerare** le premesse esposte in narrativa quale parte integrante, sostanziale e motivante del presente provvedimento;
2. **Di disporre** che, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime aventi lo scopo di ancoraggio e ormeggio natanti, è consentito il rilascio di una concessione demaniale provvisoria ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1972 n. 327;
3. **Di stabilire** che tale concessione provvisoria potrà essere rilasciata limitatamente allo specchio acqueo oggetto della Concessione Demaniale CD3/2026, per un periodo massimo di 365 giorni consecutivi, su istanza del concessionario uscente da inoltrare entro il termine di validità del titolo;
4. **Di stabilire** che il canone da corrispondere e' fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto vigente;
5. **Di dare atto** che, in vigenza della concessione provvisoria, l'occupazione dell'area demaniale sarà comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del Codice della Navigazione;
6. **Di dare atto** che il presente determinato non comporta riflessi diretti o indiretti sul Bilancio e sulla situazione patrimoniale dell'Ente in quanto il canone non verrà introitato da questo Ente bensì dallo Stato;
7. **Di attestare** il rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)